ALLEGATI

ALLEGATO 1

Protocollo d'Intesa del 13 febbraio 2001

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA CONCERNENTE LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI A SOSTEGNO DELLE FORZE DI POLIZIA ALBANESI E LA COLLABORAZIONE TRA I DUE PAESI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO IN ALBANIA ED IL DISTACCO DI UN UFFICIALE (O UFFICIALI) DI COLLEGAMENTO ALBANESE (I) IN ITALIA.

- Visto l'Accordo in vigore tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Tirana il 24 agosto 1991;

- Tenuto conto del Protocollo Aggiuntivo firmato a Tirana il 24 agosto 1991 dai Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, ad integrazione del precedente Accordo;

- Preso atto del Processo Verbale della 1^ riunione del Comitato Bilaterale italo-albanese di cui all'Accordo del 24 agosto 1991, svoltasi a Tirana il 9 dicembre 1996;

- Considerati i Protocolli d'Intesa bilaterali siglati negli anni 1997, 1998 e 2000, per la riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi;

- Valutati i risultati conseguiti dalla Missione Italiana Interforze nell'attività di consulenza, addestramento e assistenza a favore delle forze di polizia albanesi e le iniziative sviluppate dal Ministero dell'Ordine Pubblico albanese per l'aggiornamento dei profili organizzativi ed operativi della Polizia di Stato schipetara;

- Ravvisata l'esigenza di un ulteriore sviluppo della collaborazione tra i due Paesi a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

- Confermato il reciproco interesse al rafforzamento delle intese per conferire una maggiore efficacia e sistematicità alla lotta contro la criminalità organizzata ed al contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti tra l'Italia e l'Albania;

- Visti l'art. 8 del Protocollo d'Intesa firmato a Roma il 10 gennaio 2000 e l'art. 7 del Protocollo d'Intesa firmato a Tirana il 5 luglio 2000;

- Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, qui di seguito denominati Parti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Parte italiana, in relazione alle esigenze connesse con la realizzazione dei programmi previsti dai precedenti Protocolli d'Intesa, presta, fino al 31 dicembre 2001, l'ulteriore sostegno alle Forze di polizia albanesi, ad integrazione delle attività di consulenza e addestramento finora espletate dalla Missione Italiana Interforze ed a completamento dell'assistenza prevista dal Protocollo d'Intesa del 5 luglio 2000.

Art. 2

Le Parti si impegnano ad aggiornare il dispositivo navale per il controllo delle coste albanesi ai fini di un più efficace contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti.

La Polizia di Confine albanese effettuerà il pattugliamento della intera fascia costiera con l'assistenza, fino al 31 dicembre 2001, di unità navali delle forze di polizia italiane.

Saranno cedute alla parte albanese, a titolo gratuito, dotazioni tecniche e mezzi navali per aumentare le capacità operative della Polizia di confine schipetara.

Le parti contraenti confermano, altresì, ove necessario, l'impiego di mezzi aerei delle Forze di polizia italiane per assistere, secondo le intese tecniche concordate, l'attività della polizia schipetara nelle operazioni di prevenzione generale e di contrasto della criminalità.

Art. 3

Allo scopo di dare sistematicità alla cooperazione bilaterale nella lotta alla criminalità ed ai traffici illeciti che interessano i due Paesi, il Ministero dell'Interno italiano istituisce un Ufficio di Collegamento Interforze in Albania ed il Ministero dell'Ordine Pubblico albanese distacca un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.

Art. 4

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale (o gli Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia assicurano per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile, il necessario raccordo informativo ed investigativo con le strutture di polizia del Paese ospitante, destinato ad accelerare il processo di collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.

L'azione dei medesimi si conforma alle linee programmatiche fissate dall'Accordo bilaterale e dal Protocollo Aggiuntivo del 24 agosto 1991 e tiene conto degli esiti della cooperazione sviluppata ai sensi dei Protocolli d'Intesa sottoscritti dalle Parti contraenti nei decorsi anni e finalizzati alla riorganizzazione della polizia albanese.

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania, avvalendosi di specialisti delle Forze di polizia italiane, la cui presenza sul territorio albanese continua ad essere regolamentata dall'art. 18 del Protocollo d'Intesa del 17.9.1997, provvede, altresì, al coordinamento delle attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente Protocollo, finora svolte

dalla Missione Italiana Interforze, finalizzandole al contrasto della criminalità e dei traffici illeciti.

Art. 5

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale (o gli Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia collaborano, rispettivamente, con la Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Ministero dell'Ordine Pubblico albanese e con l'omologa Direzione Centrale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ad essi sono assegnati i seguenti compiti:

- raccolta e analisi delle informazioni sull'andamento della criminalità, sulle associazioni e sui soggetti criminali e sui traffici illeciti di interesse comune per i due Paesi;
- approfondimento delle informazioni in ordine a specifiche indagini;
- ricerca di latitanti;
- assistenza di polizia sul piano tecnico e scientifico;
- agevolazione dell'attività delle autorità giudiziarie nazionali presso le competenti autorità del Paese ospitante;
- studio delle linee di politica criminale volte a superare le difficoltà operative derivanti dalle difformità dei sistemi giuridici dei due Paesi.

Art. 6

Le Parti si impegnano a non comunicare a Paesi Terzi le informazioni acquisite dall'Ufficio o dagli Ufficiali di Collegamento, senza l'assenso del Paese che le ha fornite.

Art. 7

Ciascuna Parte contraente assume l'onere inerente al finanziamento dei propri uffici e alla gestione del relativo personale.

Art. 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 13 febbraio 2001 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e albanese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

ALLEGATO 2

Prospetto beni di casermaggio ceduti alla Polizia albanese ai sensi delle leggi 3 agosto 1998, n. 300 e 28 febbraio 2001, n. 27

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
SERVIZIO LOGISTICO

N.600.EQP. Roma, 22 GIUGNO 2001

OGGETTO: ALBANIA - Cessione di materiali di casermaggio.

APPUNTO

In relazione alla cessione di beni alle autorità Governative Albanesi, in attuazione della legge 3 agosto 1998 n. 300 e successivo Decreto Legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1999 n. 186, di cui al Decreto n. 600.EQP.A.4.85 datato 30.12.1998, si elencano di seguito i materiali di casermaggio ceduti alle citate autorità con indicazione del relativo valore:

	Numero e pezzi	Costo unitario	Costo totale
- branda metallica con rete pieghevole	58	42.000	2.436.000
- casseruola di alluminio da cm. 18	617	8.750	5.398.750
- casseruola di alluminio da cm. 22	23	17.500	402.500
- colabrodo di alluminio da cm. 14	94	5.250	493.500
- colabrodo di alluminio da cm. 18	118	8.750	1.032.500
- colapasta di alluminio da cm. 18	1323	10.500	13.891.500
- colapasta di alluminio da cm. 24	127	17.500	2.222.500
- padella in alluminio piccola	1428	5.250	7.497.000
- pentola di alluminio con coperchio	3	116.200	348.600
- schiacciapatate in alluminio	10	6.000	60.000
- letto in metallo con rete speciale per sala degenza	22	87.500	1.925.000
- sedia in metallo con sedile e schienale in laminato plastico per infermeria	5	52.500	262.500
- tritacarne a mano in ghisa con dischi	126	10.412	311.912
- vanghetta con manico	1142	3.125	3.568.750
- tenda da campo per sottufficiali e guardie	527	400.000	210.800.000
- coperta di lana da casermaggio	8924	52.500	468.510.000
- tenda da campo per ufficiali	219	140.000	30.660.000
- guscio di cotone per cuscino	6000	7.000	42.000.000
- lana per materassi e cuscini usata	kg. 9000	10.500	94.500.000
TOTALE			**930.312.774**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Testi)

BAR/fs5436

ALLEGATO 3

Consulenza

MISSIONE ITALIANA INTERFORZE IN ALBANIA

Punto di situazione sugli esiti dell'attività di consulenza degli esperti italiani

a. **Atti normativi già convertiti in legge**

- **Legge sul nuovo ordinamento della Polizia di Stato albanese;**
- **Codice della Strada**
- **Legge sulla polizia giudiziaria**
- **Legge sui c.d. gommoni**
- **Normativa di modifica e integrazione della legge n. 8492 del 27.5.1999 sugli stranieri (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439 del 4 agosto 2000)**
- **Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Unica dell'ONU sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, e del Protocollo di emendamenti, adottata a Ginevra il 25 marzo 1972 (Legge n. 8722 del 26.12.2000);**
- **Legge di ratifica sulla Convenzione dell'ONU contro il traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 2857 del 5.01.2001);**
- **Legge di modifica e integrazione del codice penale anche con riferimento alla tratta degli esseri umani, ai minori, alla prostituzione, al riciclaggio, agli stupefacenti, al contrabbando e al traffico di autovetture rubate (Legge n. 8733 del 24.1.2001);**
- **Legge sulla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti (Legge n. 8750 del 26.03.2001);**
- **Legge sul controllo e sulla vigilanza presso i confini di Stato (19 aprile 2001);**
- **Legge sulla istituzione del Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia (10 maggio 2001).**

a. **Bozze di testi normativi già predisposti:**

- **Legge di ratifica e di esecuzione della Convenzione dell'ONU** sulle sostanze psicotrope, adottata a Viena il 21 febbraio 1971 (trasmessa al Parlamento);

- **Decreto sull'Organizzazione della Polizia Criminale** a livello centrale, regionale e locale (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico. Il documento è entrato a far parte del Progetto informativo globale sull'organizzazione del Ministero dell'Ordine Pubblico da trasmettere alla Presidenza del Consiglio);

- **Regolamento sulle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, cancellazione e integrazione dei dati del Centro di Elaborazione Dati** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico: ha formato oggetto di esame del gruppo di lavoro italo albanese);

- **Decreto Ministeriale sulla istituzione della commissione tecnica nell'ambito del Centro Elaborazione Dati** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico: formerà oggetto di esame del gruppo di lavoro italo-albanese);

- **Normativa secondaria relativa al Centro Elaborazione Dati** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico: formerà oggetto di esame del gruppo di lavoro italo-albanese);

- **Decreto Ministeriale relativo all'organizzazione dell'ufficio dei minori presso le Direttorie regionali di polizia** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico);

- **Legge di modifica e integrazione al Codice di Procedura Penale con riferimento alle corti per i minori** (trasmessa al Ministero dell'Ordine Pubblico);

- **Regolamento sull'organizzazione della Polizia Stradale** (trasmessa al Minsitero dell'Ordine Pubblico; è stata inviata una integrazione normativa per l'attività ispettiva. Ha già formato oggetto di esame da parte di un gruppo di lavoro misto italo-albanese);

- **Decreto sugli strumenti per il controllo della velocità dei veicoli** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico. Per l'approvazione si attende l'acquisto delle apparecchiature);

- **Legge sulla sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione, compravendita, mediazione sulla vendita, deposito, locazione dei veicoli a motore e rimorchio, consulenza nel settore automobilistico** (trasmessa al Ministero dell'Ordine Pubblico: ha già formato oggetto di esame da parte del gruppo di lavoro italo-albanese);

- **Regolamento sull'uso di strumenti per l'accertamento dello stato di ebbrezza nei guidatori di veicoli** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico. Per l'approvazione si attende l'acquisto delle apparecchiature);

- **Regolamento sull'organizzazione degli uffici della Polizia di Confine e dell'Immigrazione** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico);

- **Normativa sui trasporti eccezionali prevista dall'art. 10 del Codice della Strada albanese** (trasmesso al Ministero dell'Ordine Pubblico).

b. Attività di consulenza in corso:

- **Legge istitutiva degli istituti penali minorili, delle case di rieducazione e dei servizi sociali minorili;**
- **Regolamento per la gestione degli archivi cartacei della Polizia.**

c. Attività di consulenza da avviare:

- **Norme sul riciclaggio;**
- **Norme per la disciplina dell'attività di cambiavalute.**

Tirana, 30 giugno 2001